



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 176/2012 - Decisione del 02/07/2012 – del 06/07/2012 Udienza pubblica del 19/06/2012
Massima n.1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Elaborazione dell'obiettivo convergenza delle Regioni e attuazione del piano nazionale per il Sud – Riequilibrio del patto di stabilità in favore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – Riparto tra le varie regioni e lo Stato dei maggiori oneri per effetto della clausola di invarianza dei tetti – Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna – Verifica sull'ammissibilità dei ricorsi in riferimento all'art.119 della Costituzione.</p> <p>Testo Vanno dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna in riferimento all'art.119 della Costituzione. Le regioni ricorrenti evidenziano lo svantaggio della riduzione delle risorse destinate all'esercizio delle proprie funzioni e la non conformità ai precetti dell'art. 119 Cost. in conseguenza dei riflessi applicativi della norma impugnata. Pertanto, deve considerarsi sussistente un interesse ad agire concreto ed attuale.</p>

NOTE:	Atti oggetto del giudizio decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 5 bis Legge 14/09/2011 n. 148
--------------	---



Massima n.2	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Elaborazione dell'obiettivo convergenza delle Regioni e attuazione del piano nazionale per il Sud – Deroga al patto di stabilità in favore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – Riparto tra le varie regioni e lo Stato dei maggiori oneri per effetto della clausola di invarianza dei tetti - Maggiorazione del bilancio delle altre Regioni e modifica più onerosa dei rispettivi patti di stabilità – Violazione del principio secondo il quale gli interventi solidali, di provenienza statale, devono assicurare risorse aggiuntive rispetto a quelle raccolte per l'esercizio delle ordinarie funzioni – Lesione dell'autonomia finanziaria regionale – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' costituzionalmente illegittimo l'art.5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148. La norma impugnata, non solo autorizza la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alla prescrizioni del patto di stabilità, ma fa ricadere le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, in ossequio alla clausola di invarianza dei tetti. Tale “chiamata in solidarietà” rende attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell'art.5-bis, gravando su Stato e Regioni. Anche se le Regioni devono farsi carico degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza pubblica, la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale deve rispettare le modalità previste dalla Costituzione, in modo tale che l'impatto sui conti consolidati delle amministrazioni pubbliche possa essere affrontato con gli strumenti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.</p>
--------------------	--

NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 12/11/2011 n. 183 art. 5 bis Legge 14/09/2011 n. 148</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 119 co. 3 Costituzione art. 119 co. 5 Costituzione art. 5 Costituzione art. 3</p>
--------------	---



Massima n.3:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Elaborazione dell'obiettivo convergenza delle Regioni e attuazione del piano nazionale per il Sud – Deroga ai vincoli del patto di stabilità – Diffusione, in virtù di <i>ius superveniens</i>, del meccanismo previsto dalla norma impugnata già dichiarata incostituzionale - Corrispondente aumento degli oneri a carico delle Regioni chiamate in solidarietà – Indissolubile legame funzionale tra la norma impugnata e quella sopravvenuta – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p>Testo</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art.32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), in considerazione dello stretto rapporto funzionale esistente tra l'impugnato art.5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 dichiarato costituzionalmente illegittimo e il sopravvenuto art.32 citato, il quale ne accentua gli aspetti già censurati.</p>
---------------------	---

NOTE: getto	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Legge 12/11/2011 n.183 art.32 co.4</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Legge 11/03/1953 n.87 art.27</p>
--------------------	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it